

Delibera n. 172/2021

Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il sistema tariffario 2023 relativo ai Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati – verifica di conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive modifiche e integrazioni.

L’Autorità, nella sua riunione del 6 dicembre 2021

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito dell’attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare i commi 2, lettere a), b), c) e 3, lett. g);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante “*Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 28/2016 dell’8 marzo 2016, recante “*Attuazione delibera n. 96/2015 – Differimento di termini e altre misure*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 31/2016 del 23 marzo 2016, recante “*Attuazione delibera n. 96/2015 – Precisazioni*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 80/2016 del 15 luglio 2016, recante “*Sistema tariffario 2017-2021 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 84/2016 del 21 luglio 2016, recante “*Attuazione delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. Modalità applicative per gli operatori di impianto che esercitano i servizi di cui all’art. 13, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/2015*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 152/2017, del 21 dicembre 2017, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 77/2017. Integrazioni dei principi e dei criteri di regolazione del sistema ferroviario nazionale in relazione agli esiti dell’indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 127/2016*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 43/2019, del 18 aprile 2019, recante “*Chiusura del procedimento avviato con delibera n. 138/2017. Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n. 1098 del 2017. Conformità alle prescrizioni di cui alle delibere n. 11/2019 del 14 febbraio 2019 e n. 23/2019 del 28 marzo 2019 del sistema tariffario aggiornato*”

da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 9 dicembre 2021”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – ‘Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”;*

VISTE le note con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), in attuazione di quanto previsto dalle Misure 51 e 55 di cui all'allegato 1 alla delibera n. 96/2015, ha trasmesso:

- la contabilità regolatoria relativa al Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale (di seguito: PMdA) per l’anno 2020, (prot. ART 7633/2021 del 7 maggio 2021);
- la contabilità regolatoria relativa ai servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso (di seguito anche: servizi extra-PMdA) per l’anno 2020 (prot. ART 8968/2021 del 3 giugno 2021);

VISTE le note con cui RFI ha trasmesso, ai sensi della Misura 4 di cui all'allegato 1 alla delibera n. 96/2015:

- la proposta tariffaria relativa al PMdA con riferimento al periodo regolatorio 2022-2026 (prot. ART 8851/2021 del 31 maggio 2021);
- la proposta tariffaria relativa ai servizi extra-PMdA con riferimento al periodo regolatorio 2022-2026 (prot. ART 9765/2021 del 18 giugno 2021);

VISTA la delibera dell’Autorità n. 114/2021, del 5 agosto 2021, recante *“Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2022-2026 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati - Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni”*, ed in particolare:

- i punti 1 e 2, in cui le proposte prot. ART 8851/2021 del 31 maggio 2021 e 9765/2021 del 18 giugno 2021, sopra indicate, sono dichiarate carenti degli elementi atti a consentirne la verifica di conformità rispetto ai criteri approvati con delibera n. 96/2015;
- i punti 3 e 4, in cui si prescrive conseguentemente a RFI di trasmettere una nuova proposta valevole sia per il PMdA che per i servizi extra PMdA (salvo quanto *infra* riferito), entro i termini derivanti dall’applicazione di quanto stabilito dal punto 2) della Misura 4 dell’Allegato 1 alla delibera n. 96/2015, tenuto conto che, ai fini della costruzione tariffaria per il prossimo periodo regolatorio, in applicazione di detta misura: (i) il 2021 costituisce l’anno base; (ii) il 2022 rappresenta l’anno ponte; (iii) il primo anno del periodo tariffario quinquennale è il 2023; (iv) i restanti anni del periodo tariffario quinquennale sono quelli compresi tra il 2024 e il 2027;

- il punto 6 in cui, con riferimento ai servizi extra-PMdA, si prescrive inoltre a RFI:
 - a) di applicare quanto previsto al punto 2), lettera B, della Misura 4 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015 con riferimento al "*regime provvisorio*", adottando in via transitoria, per il 2022, i livelli tariffari applicati nel 2021, incrementati annualmente del tasso di inflazione programmato, come risultante dai documenti di programmazione economico-finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale alla data di presentazione della proposta tariffaria prot. ART 9765/2021;
 - b) di formulare entro il 30 settembre 2021, per le ragioni sopra espresse, una proposta tariffaria relativa al solo anno 2023, sulla cui conformità ai principi e criteri previsti dalla delibera n. 96/2015 l'Autorità si esprimerà, con propria delibera, in tempo utile per la pubblicazione del PIR 2023;
 - c) di applicare – nell'elaborazione della proposta di cui al punto 3 – quanto previsto al punto 2), lettera C, della Misura 4 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015, attraverso l'individuazione della posta figurativa ivi prevista adottando come riferimento sia l'anno ponte (2022), che il primo anno del periodo tariffario quinquennale (2023), e considerando per quest'ultimo anno le tariffe determinate in esito al procedimento di verifica di conformità di cui alla lettera b);
 - d) che la proposta tariffaria di cui alla lettera b) deve tenere conto delle criticità rilevate dagli Uffici e riportate nella premessa della medesima delibera n. 114/2021, ed in particolare deve:
 - i. contenere una relazione che illustri, mediante il confronto con le annualità precedenti, l'impatto sui costi del 2020 delle restrizioni conseguenti all'emergenza epidemiologica, e apportare i conseguenti correttivi alle previsioni di costo per il 2023;
 - ii. fornire evidenze metodologiche idonee a supportare i parametri assunti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito;
 - iii. essere basata su una rielaborazione della Contabilità Regulatoria relativa all'anno 2020, da assumere come anno base, che fornisca il dettaglio dei costi per singolo impianto di servizio, o per categorie di impianti caratterizzati da un livello simile dei costi unitari e rientranti in una stessa tipologia, tra quelle elencate all'articolo 13, commi 2, 9 e 11 del d.lgs. 112/2015; la stima del livello dei costi unitari, da utilizzare per individuare il livello di aggregazione di cui al periodo precedente, dovrà essere basata su parametri oggettivi quali la superficie delle aree utilizzate, il numero di addetti, il livello di domanda;

- iv. essere accompagnata da una relazione in cui si descrive, per ciascuna tipologia di servizio, il grado di variabilità al variare del livello di produzione; la determinazione del grado di variabilità dovrà essere basata sull'esame della natura del costo e da un esame del processo produttivo nel cui ambito il costo viene generato; l'analisi dovrà essere suffragata inoltre dai dati di contabilità regolatoria relativi al primo periodo tariffario, con particolare riferimento all'esame dell'andamento dei costi in relazione alla drastica riduzione dei volumi di produzione verificatasi nel corso del 2020 per effetto delle misure di contenimento dell'epidemia;
- v. fornire, con riferimento ai servizi stazioni passeggeri, centri di manutenzione, fornitura di informazioni complementari, elementi quantitativi idonei – in base a quanto previsto dal terzo capoverso della Misura 48 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015 - a motivare le modulazioni tariffarie proposte;
- vi. essere accompagnata da una relazione contenente, in riferimento a ciascun servizio per il quale dalla contabilità regolatoria, relativa anche ad anni antecedenti al 2020, emerge un rilevante scostamento tra tariffe e costi netti totali unitari: (i) un'analisi delle cause di tale scostamento e, laddove detto scostamento evidenzia l'insostenibilità della attuale gestione per alcune categorie servizi, l'illustrazione delle azioni intraprese o che si intende intraprendere per porvi rimedio; (ii) proposte volte a contemperare le distinte esigenze di rendere gradualmente i necessari incrementi tariffari, anche attraverso il conseguente incremento della posta figurativa di cui alla lettera c), e di garantire che tale incremento risulti realisticamente sostenibile nell'ambito di un percorso di graduale recupero di redditività dei servizi in questione. Detta relazione dovrà inoltre illustrare le cause che hanno determinato, per alcuni servizi, ed in particolare per il servizio di sosta, un drastico aumento dei costi rispetto a quelli posti alla base della determinazione delle tariffe del periodo tariffario attualmente in corso;
- vii. riguardare la totalità dei servizi offerti da RFI e rientranti nell'ambito di applicazione di cui alla Misura 36 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015, incluso il servizio di sgombero con mezzi di soccorso attrezzati e la messa in disponibilità nelle stazioni passeggeri di bacheche e di locali non aperti al pubblico ulteriori rispetto a quelli strettamente funzionali alle biglietterie;
- viii. essere corredata di tutta la documentazione pertinente specificata al punto 2), lettera A, della Misura 4 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015, fornita in formato editabile e pienamente accessibile in ogni suo elemento di contenuto, nonché: (i) del dettaglio dei calcoli

effettuati per pervenire alla determinazione delle tariffe proposte;
(ii) dei dati relativi ai volumi rendicontati per gli anni dal 2017 al 2020, disaggregati per tipologia di servizio e con distinzione tra la quota la cui rendicontazione è basata su misurazioni oggettive e la quota la cui misurazione è basata esclusivamente sui dati comunicati dai richiedenti;

- VISTA** la nota con cui RFI ha trasmesso, ai sensi del punto 6, lettere b) e d), della delibera n. 114/2021, la proposta tariffaria relativa ai servizi extra-PMdA, con riferimento all'anno 2023 (prot. ART 15159 del 30 settembre 2021), contenente le informazioni e i documenti pertinenti previsti dal punto 2), lettera A, della Misura 4 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015 e dal punto 6, lettera d), della delibera n. 114/2021;
- VISTA** la nota prot. 17330 del 29 ottobre 2021, con cui l'Ufficio Accesso alle infrastrutture ha chiesto alcuni chiarimenti e informazioni integrative, fissando il termine di riscontro al 10 novembre 2021, successivamente prorogato al 15 novembre 2021 con nota prot. 18094 dell'11 novembre 2021, a seguito di richiesta presentata da RFI con nota RFI-AD\A0011\P\2021\0001519 del 5 novembre 2021 (prot. ART 17769/2021);
- VISTA** la nota del 15 novembre 2021 (prot. ART 18726/2021), con cui RFI ha fornito i chiarimenti e le informazioni integrative richieste;
- VISTO** il verbale dell'audizione di RFI, svoltasi in data 19 novembre 2021 (prot. ART 18905/2021);
- VISTA** la nota prot. 18636 del 22 novembre 2021, con cui l'Ufficio accesso alle infrastrutture ha, in particolare, richiamato l'attenzione di RFI sugli obblighi di trasparenza previsti dalle Misure 41, 42 e 57 dell'allegato 1 alla delibera n. 96/2015;
- VISTA** la nota del 24 novembre 2021 (prot. ART 18827/2021), con cui RFI ha fornito le integrazioni informative richieste nel corso dell'audizione del 19 novembre 2021;
- VISTA** la nota del 29 novembre 2021 (prot. ART 19061/2021), con cui RFI ha riscontrato la citata nota prot. 18636 del 22 novembre 2021, trasmettendo nuovamente l'allegato 0 alla proposta tariffaria in esame ("*Relazione sistema tariffario servizi 2023*"), aggiornato con alcune precisazioni e integrazioni emerse dal confronto con gli Uffici dell'Autorità, e comunicando che intende pubblicare il medesimo documento sulla propria piattaforma e-PIR, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza sopra indicati;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dai competenti Uffici dell'Autorità con riferimento alle valutazioni effettuate in merito alla citata proposta tariffaria trasmessa con nota del 30 settembre 2021 e ai successivi chiarimenti e informazioni integrative forniti da RFI;

- RILEVATO** che, conformemente a quanto previsto al punto 6, lettera d), sub i, della delibera n. 114/2021, la proposta tariffaria in esame include una relazione che illustra, mediante il confronto con il 2019, l'impatto sui costi del 2020 delle restrizioni conseguenti all'emergenza epidemiologica, e tiene conto dei conseguenti correttivi alle previsioni di costo per il 2023;
- RILEVATO** che, con riferimento a quanto previsto dal punto 6, lettera d), sub ii, della delibera n. 114/2021, il prospetto predisposto da RFI per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito presenta valori differenti rispetto a quanto riportato nella Misura 20 dell'allegato 1 alla delibera 96/2015;
- CONSIDERATO** che nella proposta tariffaria in esame vengono presentate metodologie di calcolo dei parametri del WACC in difformità con quanto previsto dalla indicata Misura 20, e che le informazioni al riguardo fornite da RFI nel corso dell'istruttoria non risultano esaustive e non consentono un'analisi completa della metodologia proposta;
- RITENUTO** pertanto necessario prescrivere a RFI di confermare per il 2023 il tasso di remunerazione nominale pre-tax vigente nel previgente periodo regolatorio, pari a 4,52%, fermo restando che nell'ambito della proposta tariffaria che RFI presenterà ai sensi dei punti 3 e 4 della delibera n. 114/2021, la metodologia di calcolo dei parametri del WACC dovrà essere conforme a quanto previsto dall'Autorità;
- RILEVATO** che, con riferimento a quanto previsto dal punto 6, lettera d), sub iii, della delibera n. 114/2021, RFI, pur senza fornire il dettaglio dei costi di capitale, ha fornito il dettaglio dei costi operativi, che costituiscono la parte preponderante dei costi complessivi, con disaggregazione per singolo impianto di servizio o (nel caso delle stazioni passeggeri) per categorie di impianti caratterizzati da un livello simile dei costi unitari, con riferimento ai principali servizi che vengono svolti su impianti di servizio, ad eccezione del solo servizio di accesso alle aree di sosta, ricovero e deposito di materiale rotabile e merci, caratterizzato da un maggior numero di impianti di servizio e dunque da maggiore complessità;
- RILEVATO** che, con riferimento a quanto previsto dal punto 6, lettera d), sub iv, della delibera n. 114/2021, RFI ha presentato una relazione in cui, sulla base di un esame della natura dei costi e del processo produttivo, nonché dell'andamento dei costi in relazione alla drastica riduzione dei volumi di produzione verificatasi nel corso del 2020 per effetto delle misure di contenimento dell'epidemia, è pervenuto a individuare le tipologie di costo che presentano elementi significativi di variabilità rispetto ai volumi di produzione, pur senza fornire un'analisi esaustiva con riferimento al solo servizio di assistenza alle persone a mobilità ridotta;
- RILEVATO** che, con riferimento a quanto previsto dal punto 6, lettera d), sub v, della delibera n. 114/2021 relativamente al servizio stazioni passeggeri, RFI ha motivato la modulazione tariffaria proposta sulla base, per le stazioni della classe *platinum*, del criterio del costo operativo a metro quadro risultante dalla contabilità per

cluster, e, per le stazioni appartenenti alle altre “classi di metallo”, sul criterio del valore di mercato delle locazioni, senza tuttavia fornire le informazioni necessarie per verificare se l’applicazione di tale ultimo criterio è compatibile con il principio secondo cui le tariffe devono coprire quanto meno i costi diretti legati all’effettivo utilizzo, da parte dei richiedenti, degli spazi messi a loro disposizione;

RILEVATO

con riferimento agli altri servizi oggetto del punto 6, lettera d), sub v, della delibera n. 114/2021, che RFI non ha fornito elementi quantitativi idonei a motivare le modulazioni tariffarie proposte per il servizio centri di manutenzione, mentre per il servizio fornitura informazioni complementari ha proposto una profonda modifica dei criteri di modulazione, ispirata al principio di correlazione ai costi;

RILEVATO

che, con riferimento a quanto previsto al punto 6, lettera d), sub vi, della delibera n. 114/2021, nella relazione prodotta RFI riconduce le cause degli scostamenti tra tariffe e costi netti totali unitari per alcuni servizi – tra cui il servizio di sosta, per il quale detto scostamento è particolarmente rilevante – all’affinamento dei driver allocativi utilizzati e alla più puntuale perimetrazione di alcuni costi, ma senza illustrare nel dettaglio tali miglioramenti, e per altri servizi, tra cui quelli di accesso agli scali merci e agli scali di smistamento, alla riduzione della domanda rispetto alle previsioni, ma senza fornire alcuna considerazione sulla possibile insostenibilità della attuale gestione per alcune categorie di servizi, e senza illustrare le azioni intraprese o che si intende intraprendere per porvi rimedio;

RILEVATO

che, in relazione all’esigenza, anch’essa prevista al punto 6, lettera d), sub vi, della delibera n. 114/2021, di rendere gradualmente i necessari incrementi tariffari, RFI ha proposto di dimezzare l’incremento tariffario per quei servizi per i quali, al fine di garantire l’equilibrio tra corrispettivi e costi totali netti efficientati sarebbe necessario, secondo le previsioni di RFI, incrementare le tariffe - rispetto a quelle vigenti nel 2022 - di oltre il 50 %, senza motivare tale proposta sulla base di un’analisi dell’impatto di tali incrementi sulle imprese ferroviarie, considerate singolarmente o raggruppate in base al segmento di mercato in cui operano, e senza fornire alcuna considerazione o proposta su come garantire che detti incrementi risultino realisticamente sostenibili nell’ambito di un percorso di graduale recupero di redditività dei servizi in questione;

RILEVATO

che, diversamente da quanto previsto al punto 6, lettera d), sub vii, della delibera n. 114/2021, RFI non ha incluso nella proposta tariffaria in esame il servizio di sgombero dell’infrastruttura con mezzi di soccorso attrezzati, in quanto erogato – fino a dicembre 2023 – tramite l’impresa Trenitalia, salvo che sulle porzioni di rete afferenti alla Calabria e alla Sicilia, ove è prevista la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo per il servizio di cui trattasi, in prospettiva dell’estensione, ove gli esiti della sperimentazione siano positivi, all’intero territorio nazionale;

- CONSIDERATO** che, anche laddove il servizio di sgombero continuerà ad essere erogato tramite Trenitalia, la responsabilità della gestione dello stesso ricade su RFI, come previsto dalla misura 4.6.1, lettera c), dell'Allegato alla delibera n. 70/2014;
- RITENUTO** pertanto necessario prescrivere a RFI di comunicare all'Autorità, per le verifiche di competenza, entro il 18 gennaio 2022, la metodologia, le norme ed i parametri utilizzati per l'applicazione dei corrispettivi relativi al servizio di sgombero con mezzi di soccorso attrezzati, dando evidenza della coerenza degli stessi con il principio di correlazione ai costi di fornitura, di cui all'articolo 17, comma 10, del d.lgs. 112/2015;
- RILEVATO** che, con riferimento agli altri servizi specificamente menzionati al punto 6, lettera d), sub vii, della delibera n. 114/2021, RFI ha incluso nella proposta tariffaria in esame il "servizio bacheche", ma non il servizio consistente nella messa a disposizione nelle stazioni passeggeri di locali non aperti al pubblico - funzionali e necessari all'esercizio ferroviario - ulteriori rispetto a quelli strettamente funzionali alle biglietterie, ed ha dichiarato di ritenere che tali spazi potranno rientrare nel perimetro regolato soltanto a partire dal periodo tariffario successivo al periodo 2023-2027, in considerazione dei tempi necessari per il censimento degli stessi e per l'adeguamento dei propri sistemi contabili;
- CONSIDERATO** che occorre garantire alle imprese ferroviarie la possibilità di comunicare a RFI eventuali locali non aperti al pubblico – tra quelli messi a loro disposizione da RFI nelle stazioni passeggeri - da esse ritenuti funzionali e necessari all'esercizio ferroviario, ed ulteriori rispetto a quelli attualmente inclusi da RFI nella proposta tariffaria, e di richiedere per tali spazi l'applicazione della tariffa regolata, qualora la stessa risulti inferiore rispetto alla tariffa applicata da RFI per gli spazi non regolati;
- RITENUTO** pertanto necessario prescrivere a RFI di comunicare alle imprese ferroviarie le modalità con cui esse possono segnalarle quali locali tra quelli ad esse concessi in uso presentano tali caratteristiche, e di richiedere per tali locali l'applicazione della tariffa che sarà elaborata da RFI sulla base dei principi e criteri stabiliti dall'Autorità con delibera n. 96/2015, qualora essa risulti inferiore a quella attualmente applicata o prevista dai contratti in vigore;
- RILEVATO** che, con riferimento a quanto previsto al punto 6, lettera d), sub viii, della delibera n. 114/2021, RFI ha fornito le informazioni ivi indicate, tranne che per alcuni servizi ("AU stazioni passeggeri", "Accesso alle reti di telecomunicazioni", "Assistenza alla circolazione di treni speciali"), per i quali non ha fornito dati univoci ed esaustivi sull'evoluzione dei volumi di domanda nel periodo 2017-2020;
- RILEVATO** che, dall'istruttoria relativa alla proposta tariffaria in esame, sono emersi alcuni ulteriori profili di non conformità ai principi e criteri della delibera n. 96/2015, che non erano stati rilevati nell'ambito della delibera n. 114/2021;

- RILEVATO** in particolare che, nella contabilità regolatoria relativa ai servizi extra-PMdA per l'anno 2020, RFI ha indicato di aver allocato ai prodotti regolati anche *“oneri afferenti alle operazioni o ai processi produttivi di RFI, ancorché riferibili ad esercizi precedenti”*;
- CONSIDERATO** che RFI stessa, nella medesima contabilità regolatoria, ha considerato gli *“oneri afferenti alle operazioni o ai processi produttivi di RFI, ancorché riferibili ad esercizi precedenti”* come oneri di natura straordinaria;
- RITENUTO** pertanto che gli *“oneri afferenti alle operazioni o ai processi produttivi di RFI, ancorché riferibili ad esercizi precedenti”* siano da escludere dal computo degli oneri ammissibili;
- RILEVATO** che RFI ha incluso nel capitale investito netto del servizio *“Accesso e utilizzo scali merci”* il 50 % della partecipazione in Terminali Italia S.r.l., ed il 100 % delle partecipazioni in Quadrante Europa Terminal Gate S.p.A. ed in Interporto Marche S.p.A.;
- CONSIDERATO** che Terminali Italia S.r.l. e Quadrante Europa Terminal Gate S.p.A. non risultano svolgere attività strumentali rispetto al servizio offerto da RFI, e che anche qualora le svolgessero, le stesse risulterebbero valorizzate con criteri di mercato, ed includerebbero, conseguentemente, anche il riconoscimento della remunerazione del capitale investito, che si sommerebbe alla remunerazione che verrebbe riconosciuta sulla partecipazione attribuita al CIN del servizio;
- RILEVATO** che la partecipazione in Interporto Marche S.p.A. è stata dismessa nell'ottobre 2021;
- RITENUTO** pertanto necessario prescrivere a RFI di escludere, dal calcolo del Capitale investito netto relativo al servizio Accesso e utilizzo scali merci, le partecipazioni finanziarie in Terminali Italia S.r.l., in Quadrante Europa Terminal Gate S.p.A. ed in Interporto Marche S.p.A.;
- RILEVATO** che RFI ha preso in considerazione, nella determinazione dei corrispettivi, anche i costi operativi e di capitale riconducibili a impianti messi a disposizione delle imprese ferroviarie, ma rispetto ai quali non sono pervenute richieste di utilizzo da parte delle stesse (*“impianti in disuso”*);
- CONSIDERATO** che, alla luce della non ammissibilità dei costi non ascrivibili all'ordinario processo produttivo (misura 15, terzo capoverso, lettera f), dell'allegato 1 alla delibera 96/2015), e della necessità di tenere conto, nell'individuazione delle immobilizzazioni ammissibili, dell'utilizzo reale dell'impianto (misura 45, quinto capoverso, del medesimo allegato 1), i costi riconducibili agli impianti in disuso possono essere considerati ammissibili soltanto nella misura in cui la mancanza di richieste da parte delle imprese ferroviarie si protrae per un tempo limitato, oltre il quale tali costi devono essere considerati sintomatici di non adeguata capacità del gestore di adeguarsi all'evoluzione del contesto di mercato;

- RITENUTO** congruo individuare, in fase di prima applicazione e considerati gli obblighi di pubblicità che incombono sull'operatore di impianto di servizio e sul proprietario dell'impianto stesso nel caso in cui intendano dismetterlo o riconvertirlo, un termine di due anni di inutilizzo continuativo degli impianti, oltre il quale i relativi costi non possono essere presi in considerazione nella determinazione dei corrispettivi;
- CONSIDERATO** che, benché nella delibera n. 114/2021 sia stata rilevata - tra le criticità della proposta tariffaria 2022-2026 relativa ai servizi extra-PMdA oggetto della delibera stessa - l'assenza di sufficienti *"evidenze metodologiche idonee a supportare la determinazione del tasso di efficientamento annuo, che per i servizi extra-PMdA è stato ipotizzato come pari a zero"*, tra le specifiche prescrizioni del punto 6, lettera d), non vi è una prescrizione concernente questo aspetto, e che l'Autorità ha ritenuto che detta criticità dovrà essere affrontata nell'ambito delle proposte tariffarie 2023-2027 che RFI dovrà presentare ai sensi dei punti 3 e 4 della delibera n. 114/2021;
- CONSIDERATO** dunque che l'assunzione di un tasso di efficientamento pari a zero, e la mancanza di evidenze metodologiche idonee a motivare tale assunzione, non può essere considerata, nell'ambito della proposta attualmente in esame, una non conformità;
- RILEVATO** che dalla relazione istruttoria, redatta dai competenti Uffici dell'Autorità, emerge come la documentazione trasmessa da RFI a corredo della proposta tariffaria in esame presenti, nonostante le integrazioni ed i chiarimenti forniti nel corso dell'istruttoria, carenze informative e/o necessità di approfondimenti e verifiche in materia di *costing*, di dinamica dei costi e dei volumi di domanda, di *pricing*, nonché sul fenomeno dell'evasione tariffaria, ulteriori rispetto a quelli sopra evidenziati, e dettagliatamente descritti nella suddetta relazione;
- CONSIDERATO** dunque che appare necessario effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche nell'ambito del processo, previsto dalla delibera n. 114/2021, di graduale risoluzione delle criticità ivi rilevate, ed al fine di completare il processo di valutazione circa la conformità della proposta stessa ai principi e criteri stabiliti dalla delibera n. 96/2015;
- CONSIDERATO** che, fatti salvi detti ulteriori approfondimenti e verifiche, e fermo restando quanto previsto dai punti 3 e 4 della delibera n. 114/2021, la proposta tariffaria presentata da RFI – emendata a seguito delle prescrizioni precedentemente descritte – può comunque ritenersi, in ragione di quanto sopra evidenziato relativamente al punto 6, lettera d), sub i, ii, iii, iv e vii della delibera n. 114/2021, complessivamente conforme alle disposizioni pertinenti relative all'ambito di applicazione (Misura 36) ed ai criteri in materia di *Costing* di cui al capo VI (Misure da 43 a 46) della delibera n. 96/2015;
- CONSIDERATO** che la pubblicazione di detta proposta tariffaria nel PIR 2023, modificata - laddove la complessità delle attività a tal fine necessarie risulti compatibile con il termine

normativamente previsto per detta pubblicazione - per tenere conto delle indicate prescrizioni, fornisce ai soggetti interessati informazioni utili ai fini della previsione dei corrispettivi che saranno applicati nel 2023, ferma restando la possibilità di ulteriori modifiche in esito ai suddetti approfondimenti e verifiche;

RITENUTO necessario, al fine di monitorare il rispetto delle prescrizioni precedentemente descritte e di effettuare gli approfondimenti e verifiche sopra indicati sul contenuto della proposta tariffaria in esame, prescrivere a RFI di inviare, entro il 18 gennaio 2022, una relazione contenente sia le informazioni concernenti il recepimento delle indicate prescrizioni, che le informazioni di cui è stata rilevata la carenza a conclusione dell'istruttoria;

CONSIDERATO che, al fine di effettuare detti approfondimenti e verifiche, appare utile, inoltre, che sulla proposta tariffaria in esame RFI effettui un'apposita consultazione per acquisire e valutare le osservazioni dei soggetti interessati, con particolare riferimento alle scelte di *pricing* e alle stime della domanda per il 2023, argomenti rispetto ai quali si ritiene che in particolare le imprese ferroviarie possono fornire un contributo informativo significativo;

CONSIDERATO che i soggetti interessati possono trarre gli elementi informativi, necessari per fornire un contributo significativo alla citata consultazione, dalla documentazione che RFI è tenuto a pubblicare ai sensi delle Misure 41 (primo punto elenco), 42 (terzo capoverso) e 57 dell'allegato 1 alla delibera n. 96/2015, nonché dalla relazione istruttoria a corredo della presente delibera;

RITENUTO pertanto necessario prescrivere a RFI di indire, contestualmente alla pubblicazione del PIR 2023, una consultazione pubblica sui corrispettivi dei servizi extra-PMdA oggetto della proposta tariffaria in esame, e di assicurare ai soggetti interessati la possibilità di accedere alla documentazione descritta dalle citate Misure;

RITENUTO congruo fissare al 18 gennaio 2022 il termine per l'invio di osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati, ed all'11 febbraio 2022 il termine entro cui RFI deve inviare a questa Autorità le proprie valutazioni e conseguenti proposte di modifica del sistema tariffario, rispetto a quello oggetto di consultazione, in modo da consentire all'Autorità di esprimersi su di esse entro il 31 marzo 2022, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del termine per la richiesta di capacità di infrastruttura per l'orario di servizio 2022-2023;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, e fatti salvi gli approfondimenti e verifiche ivi indicati, la complessiva conformità alle disposizioni pertinenti relative all'ambito di applicazione (Misura 36) ed ai criteri in materia di *Costing* di cui al capo VI (Misure da 43 a 46) dell'allegato 1 alla delibera n. 96/2015, della proposta tariffaria per il 2023 relativa ai servizi extra-PMdA trasmessa da RFI con nota prot. ART 15159 del 30 settembre 2021, come integrata e

precisata con nota del 29 novembre 2021 (prot. ART 19061/2021), è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) con riferimento al tasso di remunerazione del capitale investito, confermare per il 2023 il tasso di remunerazione nominale pre-tax vigente nel precedente periodo regolatorio, pari a 4,52%;
 - b) inclusione nella proposta stessa della metodologia, delle norme e dei parametri utilizzati per l'applicazione dei corrispettivi relativi al servizio di sgombero con mezzi di soccorso attrezzati, dando evidenza della coerenza degli stessi con il principio di correlazione ai costi di fornitura, di cui all'articolo 17, comma 10, del d.lgs. 112/2015;
 - c) con riferimento al servizio consistente nella messa a disposizione delle imprese ferroviarie, nelle stazioni passeggeri, di locali non aperti al pubblico, funzionali e necessari all'esercizio ferroviario, ulteriori rispetto a quelli strettamente funzionali alle biglietterie:
 - i. comunicare alle imprese ferroviarie, entro il 31 dicembre 2021, le modalità con cui esse possono segnalare a RFI, entro il termine del 31 gennaio 2022, quali locali tra quelli ad esse concessi in uso presentano tali caratteristiche, e richiedere l'applicazione della tariffa risultante dall'applicazione – a detti locali - dei principi e criteri stabiliti dall'Autorità con delibera n. 96/2015, qualora risulti inferiore a quella attualmente applicata o prevista dai contratti in vigore;
 - ii. elaborare - sulla base, se del caso, di costi determinati tramite metodi parametrici/estimativi – e trasmettere all'Autorità, entro il 18 gennaio 2022, la metodologia di determinazione delle tariffe applicabili a detti locali, per le conseguenti verifiche da parte dell'Autorità;
 - d) escludere dal computo degli oneri ammissibili gli *“oneri afferenti alle operazioni o ai processi produttivi di RFI, ancorché riferibili ad esercizi precedenti”*, qualora presenti;
 - e) con riferimento al servizio di Accesso e utilizzo degli scali merci, escludere, dal calcolo del Capitale investito netto, le partecipazioni finanziarie in Terminali Italia, in Quadrante Europa Terminal Gate S.p.A. ed in Interporto Marche S.p.A.;
 - f) con riferimento agli impianti messi a disposizione delle imprese ferroviarie, ma rispetto ai quali non sono pervenute richieste di utilizzo da parte delle stesse (*“impianti in disuso”*):
 - i. esclusione, dai costi presi in considerazione nella determinazione delle tariffe, dei costi relativi agli impianti che, al 1° gennaio dell'anno base, risultano continuativamente inutilizzati da almeno due anni;
 - ii. riformulazione delle stime relative al valore nel 2023 del parametro R, di cui alla Misura 10 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015, decurtando dagli impianti che si prevede faranno parte dell'offerta commerciale di RFI quelli che, al 1° gennaio di tale anno, risulteranno – presumibilmente - non utilizzati in modo continuativo da almeno due anni; nell'effettuare tali stime, si dovrà tenere conto dell'evoluzione della domanda per ciascun impianto nel periodo 2017-2021;
2. al fine di consentire all'Autorità di effettuare una verifica più approfondita della conformità del sistema tariffario proposto da RFI alle indicate disposizioni relative all'individuazione dell'ambito di applicazione ed agli indicati criteri di *Costing*, nonché agli ulteriori principi e criteri stabiliti dalla delibera n. 96/2015, si prescrive a RFI di:
- a) pubblicare nei pertinenti capitoli 5 e 7 del PIR 2023, entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 112/2015, le tariffe riportate nella proposta tariffaria di cui al punto 1,

- modificata secondo quanto ivi prescritto alle lettere a), d) ed e), dando evidenza che dette tariffe potranno essere oggetto di ulteriori modifiche in esito agli approfondimenti e verifiche previsti nella presente delibera;
- b) pubblicare sul proprio sito web, entro lo stesso termine di cui alla lettera a) del presente punto, la documentazione e le informazioni indicate alla Misura 41, primo punto elenco, 42, terzo capoverso e 57 dell'allegato 1 alla delibera n. 96/2015, relative alla suddetta proposta tariffaria;
 - c) indire, entro lo stesso termine di cui alla lettera a) del presente punto, una consultazione sul contenuto di detta proposta tariffaria, con particolare riferimento alle scelte di *pricing* e alle stime della domanda per il 2023; alla consultazione potranno partecipare i soggetti interessati fornendo proprie osservazioni entro il 18 gennaio 2022; dette osservazioni dovranno essere pubblicate da RFI sul proprio sito web entro il 25 gennaio 2022;
 - d) inviare all'Autorità, entro il termine del 18 gennaio 2022, una relazione in cui siano fornite le informazioni e metodologie indicate al punto 1, lettera b) e lettera c), sub ii, le analisi ed i calcoli effettuati per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 1, lettera f), nonché informazioni e chiarimenti idonei a rimediare alle carenze informative rilevate nella relazione istruttoria degli Uffici e richiamate in premessa;
 - e) inviare all'Autorità, entro l'11 febbraio 2022, la proposta tariffaria per il 2023 integrata o modificata in ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 1 ed emendata a seguito delle osservazioni dei soggetti interessati, nonché una relazione contenente le motivazioni circa l'accoglimento o il rigetto delle stesse; detta relazione dovrà essere pubblicata da RFI sul proprio sito web entro il 18 febbraio 2022.
3. L'Autorità si esprime, entro il 31 marzo 2022, sulla conformità ai criteri approvati con delibera n. 96/2015 della proposta di cui al punto 2, lettera e), fermi restando gli ordinari poteri ispettivi, di vigilanza e sanzionatori alla medesima attribuiti dalla vigente normativa;
 4. al fine di agevolare le esigenze di analisi ed elaborazione da parte degli Uffici dell'Autorità, le informazioni ed i documenti di cui al punto 2, lettere d) ed e), sono forniti in versione editabile, accessibili e modificabili in ogni loro parte (testo, tabelle, formule, etc...);
 5. l'inottemperanza a quanto prescritto ai punti 1, 2 e 4 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere b) e c), del d.lgs. 112/2015.
 6. La presente delibera e la relazione istruttoria degli Uffici sono comunicate, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e sono pubblicate sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 6 dicembre 2021

Il Presidente
Nicola Zaccheo
*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)*